

**INTEGRAZIONE A PROTOCOLLO DI INTESA
IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

**ULTERIORE DEFINIZIONE DI ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI
ALL'ISTITUZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

PREMESSO CHE:

1. in data 29.06.2011 è stato siglato un Protocollo di Intesa in tema di amministrazione di sostegno tra Tribunale di Mantova e ASL di Mantova inerente alcuni aspetti procedurali concernenti la presentazione del ricorso per l'istituzione di amministrazione di sostegno ai sensi dell' art. 407 c.c., in particolare relativamente a presupposti e legittimazione per la presentazione del ricorso introduttivo, alle problematiche legate al consenso informato e alla gestione dell'Elenco Provinciale degli Amministratori di sostegno;
2. nel lasso di tempo trascorso dalla sottoscrizione del Protocollo sono emerse nuove criticità ed istanze di chiarimenti da parte della rete di protezione giuridica ormai radicatasi sul territorio provinciale (istituzioni, servizi sociali, strutture sanitarie e socio assistenziali, associazionismo e volontariato), nell'ottica di un aggiornamento che renda sempre più efficace ed efficiente il supporto alle persone fragili fornito dagli attori della stessa rete, tra cui, *in primis*, l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ASL;
3. interpellato il Giudice Tutelare coordinatore, Dott. Mauro Bernardi, sulle residue criticità derivate dall'applicazione della legge 6/2004, per chiarire e condividere alcuni ulteriori aspetti relativi alla procedura per l'istituzione di amministrazione di sostegno ai sensi dell' art. 407 c.c., nonché condividere prassi e modalità operative utili allo svolgimento dell'amministrazione in particolari casistiche;

**ad integrazione del Protocollo di Intesa siglato in data 29.06.2011
tra Tribunale di Mantova e ASL di Mantova
SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

- a. patrocinio legale: in conformità all'orientamento assai diffuso fra i giudici di merito si reputa, di norma, non necessario il patrocinio legale per la promozione del ricorso ex art. 404 c.c. in considerazione della natura volontaria del procedimento e del fatto

che l'intenzione del legislatore fosse ravvisabile nel favorire il più possibile il ricorso all'istituto, onde assicurare adeguata tutela alle persone deboli, anche se non affette da gravi menomazioni, senza gravarle di eccessivi oneri. Intenzione desumibile anche dal novero assai ampio di soggetti legittimati a richiedere l'apertura della amministrazione di sostegno;

- b. assolvimento dell'onere di notifica, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 407, comma 1, c.c.: si ritiene di dover confermare la necessità di notifica tramite ufficiale giudiziario posto che il procedimento potrebbe assumere natura contenziosa. Si conferma comunque valida la prassi del deposito di dichiarazione di adesione alla domanda di amministrazione di sostegno accompagnata da copia di documento di identità;
- c. audizione del beneficiario: viene sempre fissata l'udienza prima di decidere sul ricorso ma, al fine di garantire una immediata tutela della persona in difficoltà, possono adottarsi, anche d'ufficio, i provvedimenti provvisori previsti dall'art. 405 co. IV c.c. e, quindi, la nomina di amministratore di sostegno provvisorio con attribuzione di immediati poteri concernenti la cura della persona e l'amministrazione e la conservazione del patrimonio, fissandosi quindi l'udienza per la conferma o la revoca della misura. Nello stesso senso può provvedersi nel caso in cui, all'udienza stabilita, per una qualche ragione (ad es. perché intrasportabile o perché si rifiuta di comparire) non sia stato possibile sentire l'interessato. Si ritiene, in via eccezionale, di poter ovviare all'esame diretto del beneficiario solo quando emerga, in particolare da certificazione medica (da presentarsi quindi al più tardi al momento dell'udienza), che egli non sia in grado di comunicare con i terzi (così nel caso di persona in stato di coma). Il rifiuto di comparire o di sottoporsi all'esame non impedisce di procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno (v. art. 407 III co. c.c.) né è ostativo il mancato consenso dell'interessato;
- d. incarico di amministratore di sostegno ai soggetti di cui all'art. 408 u.c., c.c., (Enti Giuridici): nel caso venga proposto quale amministratore di sostegno il legale rappresentante di una associazione, dovrà essere specificato nel decreto di nomina se l'incarico viene conferito a un dato soggetto quale persona fisica ovvero all'ente in persona del suo legale rappresentante. Dovendo ritenersi possibile il conferimento dell'incarico di amministratore di sostegno a uno degli enti di cui all'art. 408 u.c. c.c. (Associazioni) è possibile estendere la liquidabilità di equo indennizzo ai rappresentanti di persone giuridiche pubbliche o private cui la legge riconosce la facoltà di delegare le funzioni di amministratore di sostegno con atto da depositare in cancelleria (v. art. 408 u. co. c.c.): in tali ipotesi il giuramento deve essere prestato dal delegato;
- e. relazione annuale: l'amministratore di sostegno deve depositare la relazione riguardante l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario secondo la periodicità (di regola ogni anno decorrente dalla data di prestazione del giuramento) stabilita dal giudice tutelare (v. art. 405 V co. n. 6 c.c.).
La mancata approvazione del rendiconto va segnalata alla Procura della Repubblica per le opportune iniziative compreso l'avvio del procedimento di revoca dell'amministratore di sostegno (v. art. 412 c.c.) che non può essere avviata d'ufficio. La relazione va corredata dei documenti di spesa più significativi ed è opportuno che venga allegata copia dell'estratto del conto bancario o postale di pertinenza del beneficiario; l'atto in questione va predisposto anche quando l'amministratore di sostegno cessi per qualunque ragione dall'ufficio.

Nel caso in cui l'amministratore di sostegno sia stretto congiunto e convivente di beneficiario titolare di esigue entrate economiche (ad es. solo di pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento), si ritiene di non poter comunque consentire modalità semplificate di redazione della relazione annuale al fine di consentire un controllo sia pure sommario sulla gestione e non apparendo la compilazione del modello di rendiconto disponibile presso la cancelleria rivestire particolare complessità. Quanto alle ricevute o agli scontrini si dovranno allegare solo quelli che superano un certo importo unitario (€ 250,00);

- f. equo indennizzo: in ordine al compenso va notato che, per effetto del richiamo all'art. 379 c.c. contenuto nell'art. 411, I co., c.c., l'ufficio di amministratore di sostegno è gratuito e che, tuttavia, può essere riconosciuta una equa indennità che tenga conto dell'attività svolta, della durata dell'incarico e della consistenza del patrimonio dell'amministrato;
- g. accettazione di quota ereditaria spettante al beneficiario: non essendo l'amministrato un incapace, si dovrà valutare caso per caso l'opportunità di ricorrere alla accettazione beneficiata o senza obbligo di beneficio di inventario;
- h. atti c.d. "personalissimi": si rileva che l'amministratore di sostegno potrà essere autorizzato dal giudice tutelare (trattandosi di atti di straordinaria amministrazione) a instaurare ovvero a costituirsi nei giudizi di separazione, di divorzio nonché nei procedimenti riguardanti la filiazione (riconoscimento/disconoscimento). Il giudice tutelare potrà autorizzare l'amministratore di sostegno a prestare consenso alla interruzione volontaria di gravidanza in applicazione analogica della norma in prevista per il caso di interdizione. Quanto al matrimonio, trattandosi di atto personalissimo, non vale il divieto stabilito dall'art. 85 c.c. per cui o il beneficiario è capace e allora può sposarsi ovvero non lo è e allora si tratterà di valutare se estendergli, ex art. 411 c.c., il divieto di cui all'art. 85 c.c., ovvero valutare se le sue capacità siano così carenti da imporre la misura della interdizione;
- i. consenso informato: va rammentato che, salve le ipotesi di trattamenti sanitari imposti per legge, costituisce principio dell'ordinamento quello per cui la sottoposizione all'atto medico richiede un consenso libero e informato. Ciò implica la capacità di comprendere le conseguenze derivanti dalla sottoposizione ad atti di cura: di qui il problema della prestazione del consenso da parte di soggetti *latu sensu* incapaci e quindi anche della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. Anche in tale ambito deve ritenersi valere la distinzione fra atti (di cura) ordinaria e di natura straordinaria (la distinzione non è sicuramente agevole: nel novero di questi ultimi possono farsi rientrare l'ipotesi del rifiuto da parte del beneficiario di sottoporsi a cure anche ove ciò possa comportare la perdita della vita e la sottoposizione a intervento che comporti gravi rischi per la salute) laddove per questi ultimi occorrerà acquisire l'autorizzazione giudiziale. Va osservato infatti che all'amministratore di sostegno (come al tutore) non è consentito di sovrapporsi alla volontà del beneficiario salvo che un eventuale rifiuto alle cure si fondi su di una non cosciente valutazione critica della situazione e delle conseguenze per porvi rimedio (v. art. 410 I co. c.c.): l'amministratore di sostegno deve quindi decidere nell'esclusivo interesse del beneficiario non al posto suo ma con lui, ricostruendo la sua presunta volontà. Deve invece escludersi un intervento del giudice tutelare diretto ad autorizzare un determinato trattamento sanitario (ed il Tribunale di Mantova ha ripetutamente dichiarato il non luogo a provvedere su istanze di tale natura inoltrate dai sanitari): si dovrà quindi necessariamente passare attraverso la nomina di un amministratore di

sostegno ovvero di un tutore (anche provvisori) che provvederanno ad accordare o negare il consenso;

- j. consenso alla cremazione e alla dispersione delle ceneri: l'amministratore di sostegno può essere autorizzato ad esprimere consenso alla cremazione del cadavere del beneficiario ed alla eventuale dispersione delle ceneri, purché ciò risulti essere conforme alla volontà di quest'ultimo e benché l'art. 79 del d.p.r. 10-09-1990 n. 285 faccia riferimento unicamente alla volontà dei parenti (oltre che a quella espressa dall'interessato): non si vede infatti perché siffatta opzione non possa essere manifestata da chi abbia la legale rappresentanza del beneficiario;
- k. consenso a cure sanitarie invasive o alla donazione di organi: non è possibile recepire nel decreto di nomina eventuali indicazioni del beneficiario riguardanti l'accesso a cure sanitarie invasive o la donazione di organi, in quanto la volontà del beneficiario al riguardo deve essere valutata nel momento in cui si deve scegliere quale terapia praticare. E' peraltro possibile, con le forme previste dall'art. 408, I co., secondo periodo, c.c., che il beneficiario designi l'amministratore di sostegno e gli dia indicazioni in ordine ai profili in questione: il giudice tutelare dovrà poi tenere conto sia di ciò al momento di designazione dell'amministratore di sostegno sia comunque della volontà espressa dal beneficiario nel momento (futuro) in cui si dovrà operare una scelta. In proposito sarebbe forse opportuno verificare la possibilità di una collaborazione da parte dei notai;
- l. volontà testamentarie: non è possibile che l'amministratore di sostegno assista il beneficiario nel compimento del testamento e della donazione, in quanto atti personalissimi; con riguardo a tali atti sarà invece possibile inibirne il compimento da parte del beneficiario estendendo (ex art. 411 c.c.) le norme in proposito previste per gli interdetti (v. art. 591 e 774 c.c.);
- m. rapporti societari: nel caso in cui il beneficiario sia socio di società, deve rilevarsi che, debitamente autorizzato, potrà essere l'amministratore di sostegno ad esercitare i poteri inerenti a tale qualità e, per le società semplici, sarà possibile anche ricorrere ad una modifica statutaria che stabilisca l'esclusione convenzionale della responsabilità dell'interessato per le obbligazioni sociali in applicazione del disposto di cui all'art. 2267, II co., c.c. . Ove poi il beneficiario sia amministratore di società la situazione si presenta in modo più articolato. Ricordato che le incapacità previste per gli interdetti e gli inabilitati non sono immediatamente applicabili al beneficiario della misura in esame salva la loro estensione mediante decreto del giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, IV co., c.c., vengono in considerazione la norma di cui all'art. 2286 c.c. (in tema di società semplice, applicabile in virtù dei richiami contenuti negli artt. 2293 e 2315 c.c. alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice) che prevede l'esclusione del socio interdetto o inabilitato nonché quella di analogo contenuto prevista dall'art. 2382 c.c. per le società per azioni, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2454 c.c., alle società in accomandita per azioni ed a quelle cooperative per effetto dell'art. 2519 c.c. . Per le società a responsabilità limitata manca sia una norma specifica sia un richiamo alla disciplina stabilita per le società di persone ovvero per quelle per azioni: in proposito deve ritenersi che debba trovare applicazione in via analogica la disposizione di cui all'art. 2382 c.c. ovvero quella di cui all'art. 1722 n. 4 c.c.16 secondo cui il mandato si estingue nel caso di interdizione/inabilitazione del mandante o del mandatario. L'esclusione dalla amministrazione della società potrà pertanto essere disposta sia su richiesta del beneficiario o dell'amministratore di sostegno che d'ufficio;

- n. rapporti associativi e assemblee condominiali: l'amministratore di sostegno può essere autorizzato a rappresentare e/o assistere il beneficiario in rapporti associativi (Onlus, Circolo culturale/sportivo, etc.) contemplanti diritto di voto in consigli o assemblee; nonché rappresentare e/o assistere il beneficiario nelle assemblee condominiali;
- o. è possibile richiedere il passaggio da interdizione/inabilitazione ad amministrazione di sostegno tramite segnalazione al Pubblico Ministero, essendo lo stesso legittimato a chiedere la revoca dell'interdizione o inabilitazione ex art. 429 c.c., senza bisogno quindi di patrocinio legale;
- p. gestione del funerale del defunto beneficiario (organizzazione e spese): l'amministratore di sostegno, in quanto assimilabile al mandatario, può onorare le spese funerarie con le somme del beneficiario (se presenti) inserendo quindi la relativa posta nella Relazione finale in considerazione del fatto che dall'ordinamento si trae il principio per cui sussiste l'obbligo di continuare la gestione intrapresa finché l'erede dell'interessato non possa utilmente intervenire, tanto desumendosi sia dall'art. 2028 c.c. sia dall'art. 1728 I co. c.c.;
- q. accesso agli atti del procedimento: l'accesso agli atti del procedimento da parte di soggetti diversi dal beneficiario e dell'amministratore di sostegno può avvenire solo dietro presentazione di motivata istanza al giudice tutelare che dovrà valutare se sussista un interesse meritevole di tutela all'esame (anche solo parziale) degli atti.

Mantova, li 20-1-2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale di Mantova
Dott. Luciano Alfani



Il Direttore Generale dell'ASL di Mantova
Ing. Mauro Borelli




TRIBUNALE DI MANTOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Prot. n. 18/15 i

OGGI.....
20 GEN 2015

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Bisacchi



Mantova, 16 gennaio 2015

Prot. n. 2752

Alla c.a. Presidente Tribunale di Mantova
Dott. Luciano Alfani

OGGETTO: Delega alla sottoscrizione protocollo di intesa in tema di amministratore di sostegno.

Il Direttore Generale Ing. Mauro Borelli, nominato con Delibera Regionale n. 1093 del 23/12/2010.

Delega

Il Direttore Sociale D.ssa Germana Tommasini alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa in tema di amministrazione di sostegno il giorno 20 gennaio c.m.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Mauro Borelli

